

GL 0HUFROHG u JLXJQR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
15	Il Sole 24 Ore	23/06/2021	<i>ALTA VELOCITA', I CANTIERI DELLA NAPOLI-BARI TUTTI OPERATIVI ENTRO IL 2021 (M.Morino)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
34	Il Sole 24 Ore	23/06/2021	<i>NEGLI APPALTI LA CLAUSOLA ARBITRALE METTE FUORI GIOCO IL GIUDICE ORDINARIO (R.Dolce)</i>	5
35	Italia Oggi	23/06/2021	<i>LA CABINA ASCENSORE NON SEMPRE E' FISCALMENTE AGEVOLABILE</i>	6
Rubrica Fondi pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	23/06/2021	<i>VIA LIBERA AL RECOVERY PLAN, 15,7 MILIARDI DA SPENDERE PER 105 PROGETTI ENTRO IL 2021 (G.Trovati)</i>	7
1	Italia Oggi	23/06/2021	<i>IN ARRIVO UN SUPERBONUS ANCHE PER LE RETI IN FIBRA OTTICA (S.D'alessio)</i>	11

Alta velocità, i cantieri della Napoli-Bari tutti operativi entro il 2021

Ferrovie

Dopo l'aggiudicazione dell'ultimo appalto, i lavori sulla tratta entrano nel vivo

Marco Morino

Tutti i cantieri della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari saranno operativi entro il 2021. Lo conferma Rete ferroviaria italiana (Rfi, società del Gruppo Fs) dopo l'aggiudicazione dell'ultimo appalto dell'opera, tratta Hirpinia-Orsara, al consorzio formato dal gruppo Webuild (70%) con l'impresa Pizzarotti (30%). Il valore dell'appalto è di circa 1,075 miliardi di euro.

L'alta velocità Napoli-Bari è un progetto da 6,2 miliardi di euro sostenuto anche dall'Europa attraverso un finanziamento Bei di 2 miliardi, un importo record nel settore delle infrastrutture ferroviarie. Poiché l'opera è già interamente finanziata, i 2 miliardi della Bei saranno allocati e destinati alla realizzazione di altre opere. Di fatto il finanziamento della Bei consentirà di liberare fondi nazionali per corrispondenti 2 miliardi di euro

I cantieri della Napoli-Bari

Allo stato attuale, dopo l'ultima aggiudicazione dell'altro ieri, le attività sui vari lotti della Napoli-Bari risultano le seguenti. Napoli-Cancello, Cancello-Frasso, Frasso-Telese, Apice-Hirpinia: in costruzione; Telese-S. Lorenzo, S. Lorenzo-Vitulano: in costruzione a partire dal prossimo ottobre; Orsara-Bovino e Hirpinia-Orsara: aggiudicata. Entro il 2023, con l'entrata in esercizio delle prime tratte (Napoli-Cancello e Cancello-Frasso), partirà il primo collegamento di-

retto tra Napoli e Bari, mentre per il completamento della linea Av nella sua interezza bisognerà aspettare il 2027.

Il progetto Napoli-Bari, che permetterà la creazione di 15 mila posti di lavoro, rappresenta un ulteriore contributo del gruppo Webuild (ex Salini Impregilo) allo sviluppo della mobilità sostenibile in Italia, soprattutto nel Sud, che il Paese sta perseguendo con sempre maggiore determinazione anche attraverso il Pnrr. Investimenti che avranno un impatto significativo sull'ammodernamento delle reti infrastrutturali e sull'occupazione. L'alta velocità Napoli-Bari rivoluzionerà i trasporti passeggeri e merci nel Mezzogiorno, con tempi di percorrenza quasi dimezzati e permetterà inoltre di avvicinare Nord e Sud, con la previsione di un viaggio da Milano a Bari in sei ore. Ma la realizzazione della nuova linea si afferma anche come volano di sviluppo economico e occupazionale nell'area: le due tratte a cui sta già lavorando il Gruppo Webuild

(la Napoli-Cancello e la Apice-Hirpinia) vedono oggi all'opera oltre 2.200 lavoratori tra diretti e indotto. Persone a cui si aggiunge una lunga filiera di fornitori rappresentata da circa 400 aziende soprattutto nazionali.

Direttissima Venezia-Dolomiti

Dalla Campania al Veneto, dall'alta velocità alle linee regionali. Nei giorni scorsi è stata inaugurata la nuova linea elettrificata Conegliano-Belluno: i lavori di elettrificazione, condotti da Rfi, permettono di unire Venezia a Belluno e alle Dolomiti con un collegamento diretto effettuato con un treno a trazione elettrica e di mandare definitivamente in pensione i vecchi treni diesel (più inquinanti). I 47 chilometri di linea elettrificata


consentiranno una riduzione significativa dei tempi di viaggio, anche grazie alla possibilità di percorrere tutta la tratta tra Venezia e Belluno su un unico treno, senza dover più effettuare il cambio a Conegliano. Inoltre, i treni a trazione elettrica hanno performance più elevate rispetto ai precedenti mezzi diesel e potranno quindi sfruttare al 100% le potenzialità della linea. L'investimento per l'elettrificazione della linea è stato di 55 milioni di euro e rientra nel programma complessivo di elettrificazione di Rfi delle linee del bacino Veneto e dell'anello Bellunese per un valore di oltre 200 milioni. L'opera ha una valenza strategica anche in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Potenziamento ed elettrificazione delle linee regionali sono capitoli importanti anche per il Pnrr, che assegna a questi interventi 5,45 miliardi di euro. In Italia sono attive circa 4.800 chilometri di linee ferroviarie non elettrificate (il 28% del totale). Su questi binari circolano circa 1.250 treni al giorno (i merci sono circa 20). Si tratta di convogli diesel, cioè inquinanti. Elettrificare le linee significa portare su questi binari i treni di ultima generazione come i Rock di Hitachi e i Pop di Alstom, concepiti proprio come mezzi sostenibili e rispettosi dell'ambiente.

Linea Como-Lecco

Nel Pnrr sono previsti 81 milioni di euro per elettrificare un'altra linea: la Como-Lecco. Sono lavori molto attesi dai territori. L'obiettivo è aprire i cantieri nel 2023. L'opera permetterà in futuro anche il passaggio dei convogli Tilo (treni regionali Ticino-Lombardia). Una opportunità invocata da tempo e che potrà avere evidenti benefici a livello di turismo ed economia locale, oltre che di qualità della vita nella fascia di confine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Alta velocità Napoli-Bari. Installazione di un ponte ad arco nel cantiere Webuild



**In Veneto nuova linea
elettrificata tra
Conegliano e Belluno:
collegamenti diretti tra
Venezia e le Dolomiti**



159329

Negli appalti la clausola arbitrale mette fuori gioco il giudice ordinario

Corte appello di Milano

L'intesa tra le parti è vincolante anche con vizi di decadenza dell'azione

Non si possono sollevare questioni già sottoposte a lodo/perizia contrattuale

Rosario Dolce

L'arbitrato irrituale e, nella specie, la perizia contrattuale, riportato nel contratto di appalto tra condominio e impresa esclude il ricorso al giudice ordinario. L'inedito principio è stato affermato dalla Corte di appello di Milano con sentenza 1912 del 17 giugno 2021, che, in quanto tale, "liberalizza" il ricorso a questa forma alternativa per la risoluzione delle controversie condominiali con i fornitori.

Il contenuto della clausola

Il caso prende spunto da un contratto di appalto stipulato fra un condominio e una impresa edile, in cui si era prevista una clausola a mente della quale «Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, sarà risolta con arbitrato irrituale; in concreto le parti concordano che le questioni verranno risolte con l'intervento dei soli tecnici, ingegneri, architetti e geometri che siano regolarmente iscritti presso gli albi e i collegi di loro competenza, escludendo fin d'ora l'intervento di vertenze legali».

In effetti, dopo la conclusione dei lavori e a fronte dei vizi denunciati da parte del committente, si è dato luogo a un arbitrato che si è concluso con un lodo vincolante (il quale prevedeva il pagamento della somma di circa 16 mila euro da parte dell'appaltatore in favore del condominio, a copertura delle spese per eseguire alcuni ripristini strutturali ed eliminare i vizi ed i difetti dei lavori accertati dagli arbitri). L'appaltatore non aveva però versato la somma e in sede di opposizione a decreto ingiuntivo eccepiva, in via riconvenzionale, la decadenza e/o

la prescrizione dell'azione di denuncia dei vizi formulata dal condominio (a norma dell'articolo 1667 del Codice civile).

Rinuncia alla giurisdizione

In sede di appello è accolto il ricorso

interposto dalla compagine condominiale. La Corte osserva che con la sottoscrizione della clausola del contratto di appalto che devolveva ai periti la determinazione dell'esistenza dei vizi, responsabilità e opere extra sia della cifra dovuta, ci sia stata una consensuale rinuncia delle parti in causa alla giurisdizione in relazione alle controversie di cui trattasi. Ogni questione attinente alla stessa indagine già sottoposta al lodo arbitrale/perizia contrattuale deve ritenersi perciò inammissibile (Cassazione, ordinanza 18318/2019).

La Corte osserva, infine, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la perizia contrattuale non rappresenta un istituto giuridico autonomo rispetto all'arbitrato irrituale, del quale costituisce una figura particolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QdC

QUOTIDIANO DEL CONDOMINIO

Privacy, non vale per l'anagrafe

Per il Tribunale di Palermo va consegnato il registro anagrafe ai condomini che ne fanno richiesta anche se l'ammini-


stratore si oppone per la privacy.

di **Rosario Dolce**

La versione integrale dell'articolo su:

quotidianocondominio.

ilssole24ore.com



IL MIO 110% RISPONDE

La cabina ascensore non sempre è fiscalmente agevolabile

AGEVOLAZIONI PER LA RIMOZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Quesito

All'interno di un condominio è presente un vano ascensore non rispondente alle normative sulla barriere architettoniche in quanto la larghezza della porta di accesso all'ascensore è minore di quella prevista dalle disposizioni normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Si vorrebbe procedere alla sostituzione dell'ascensore; il nuovo ascensore presenterebbe una porta di accesso più ampia rispetto al precedente ma le caratteristiche del vano ascensore non consentono di raggiungere la larghezza minima richiesta per legge per qualificare l'intervento come finalizzato alla rimozione delle barriere architettoniche. È comunque agevolabile l'installazione del nuovo ascensore secondo le disposizioni del dl Rilancio?

F.P.

Risposta

L'art. 119, comma 2, dl n. 34/2020 accorda la detrazione del 110% per gli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi cd "trainanti" di cui al comma 1 dell'art. 119. Il dl Rilancio ha quindi ampliato sia il novero dei soggetti beneficiari della detrazione di cui all'art. 16-bis, lett. e) Tuir per gli interventi di installazione, o sostituzione, di ascensori e montacarichi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, atteso che risultano ora agevolabili, oltre agli interventi in favore di persone portatrici di handicap grave, anche quelli effettuati in favore di over 65, sia la misura della detrazione, pari al 110% della spesa sostenuta. Atteso l'espresso rinvio alla lettera e) dell'art. 16-bis del Tuir l'intervento deve comunque essere finalizzato alla rimozione delle barriere architettoniche. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, il dm 14 giugno 1989, n. 236, individua le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici. Per quanto riguarda l'installazione dell'ascensore, in caso di adeguamento di edifici preesistenti, l'art. 8.1.12 del citato dm stabilisce che, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, le dimensioni minime della cabina sono 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza. A norma dell'art. 7 del citato dm, le specificazioni recate

dall'art. 8 hanno valore prescrittivo. Tuttavia, l'art. 7.5 consente la deroga in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono concesse dal sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'ufficio tecnico. In conclusione, fatta salva la possibilità di chiedere una deroga rispetto alle prescrizioni recate dall'art. 8.1.12, l'installazione di una cabina ascensore che presenta dimensioni inferiori a quelle sopra indicate non rientra tra gli interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche e, quindi, non è fiscalmente agevolabile secondo le previsioni anzidette.

quindi, non è fiscalmente agevolabile secondo le previsioni anzidette.

CHIUSURA PARTITA IVA DELL'ASSEVERATORE
Quesito

Il condominio che amministro ha sostenuto spese per un intervento di efficientamento energetico (sostituzione della caldaia) concluso lo scorso marzo con contestuale pagamento delle corrispondenti fatture utilizzando l'opzione sconto in fattura. L'asseveratore ha cessato la sua attività, con chiusura della partita iva e cancellazione dall'ordine professionale di appartenenza, subito dopo la conclusione dei lavori. Tale circostanza può pregiudicare la spettanza dell'agevolazione in caso di controlli o pregiudicare il condominio in caso di eventuali errori commessi dal professionista?

Rag. F.D.A.

Risposta

Nessuna preclusione né pregiudizio può derivare ai contribuenti dalla circostanza che l'asseveratore abbia cessato la sua attività dopo la conclusione della prestazione professionale prestata in loro favore. Infatti, proprio allo scopo di tutelare i contribuenti ed il bilancio dello Stato, l'art. 119, comma 14, dl Rilancio prescrive l'obbligo dell'asseveratore di stipulare apposita polizza assicurativa con massimale adeguato al numero ed al valore degli interventi oggetto di asseverazione o, in alternativa di avvalersi della polizza professionale sottoscritta ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui al dpr 137/2012 a condizione che garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività.

risposte a cura di Loconte&Partners

— © Riproduzione riservata —

I quesiti possono essere inviati a superbonus@italiaoggi.it



dall'art. 8 hanno valore prescrittivo. Tuttavia, l'art. 7.5 consente la deroga in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono concesse dal sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'ufficio tecnico. In conclusione, fatta salva la possibilità di chiedere una deroga rispetto alle prescrizioni recate dall'art. 8.1.12, l'installazione di una cabina ascensore che presenta dimensioni inferiori a quelle sopra indicate non rientra tra gli interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche e,



